



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

IL LAND DELLA CARINZIA
(Repubblica d'Austria)

e

LA REGIONE DEL VENETO
(Repubblica Italiana)

Il Land della Carinzia (Repubblica d'Austria), rappresentato dal Presidente Jörg Haider, e la Regione del Veneto (Repubblica Italiana), rappresentata dal Presidente Giancarlo Galan, di seguito chiamate le Parti

VISTO l'Accordo-Quadro tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana stipulato a Vienna il 27 gennaio 1993 nell'ambito delle previsioni della Convenzione Quadro Europea sulla Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali sottoscritta a Madrid il 21 maggio 1980;

RIBADITA la comune volontà di ampliare e rafforzare le relazioni transfrontaliere tra la Regione del Veneto e il Land della Carinzia nel rispetto dei valori della pace, della democrazia e della solidarietà;

SOTTOLINEATI i profondi e tradizionali vincoli di amicizia, nonché i legami storici, culturali ed economici che accomunano le rispettive

popolazioni e costituiscono elementi fondamentali della loro storia e del destino comune;

RICORDATI i pregi ambientali e naturalistici del territorio delle due Regioni;

CONSIDERATA la proficua esperienza maturata nella Comunità di Lavoro Alpe Adria, della quale il Land della Carinzia e la Regione del Veneto sono componenti attive fin dalla fondazione nel 1978, e l'importanza di proseguire tale esperienza secondo le linee guida che la Comunità persegue nei confronti dell'Unione Europea;

RICONOSCIUTO nell'Unione Europea l'ambito appropriato per la definizione di una strategia comune di sviluppo, di coesione economica e sociale e sottolineato, in tale contesto, il ruolo di assoluto rilievo che le Regioni possono svolgere per corrispondere alle esigenze del buon governo secondo criteri di sussidiarietà e di vicinanza ai cittadini;

CONDIVISA la necessità di un utilizzo coordinato degli strumenti comunitari per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale, con particolare riguardo ad INTERREG III Italia/Austria;

ATTESA la volontà delle Parti di attivare le sinergie e le progettualità presenti sui rispettivi territori, al fine di definire un programma congiunto di sviluppo nei settori individuati come prioritari;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 ***(Rapporti istituzionali)***

Le Parti si impegnano:

- a) a mantenere costanti rapporti di livello istituzionale tra i rispettivi Organi di governo;
- b) ad incontrarsi almeno una volta all'anno, alternativamente, nel Land della Carinzia e nella Regione del Veneto, secondo un programma concordato dei lavori;
- c) a collaborare nei settori di reciproco interesse elencati nei successivi articoli;
- d) a presentare progetti comuni di sviluppo;
- e) a costituire un Gruppo di lavoro.

ARTICOLO 2 *(Composizione del Gruppo di lavoro)*

Il Gruppo di lavoro è composto dai Presidenti delle rispettive Amministrazioni, dagli Assessori e dai funzionari regionali, nonché da eventuali esperti indicati dalle Parti.

I Presidenti presiedono le delegazioni che partecipano al Gruppo di lavoro e provvedono a delegare, all'occorrenza, le relative funzioni.

Nell'ambito del Gruppo di lavoro possono essere istituiti dei Sottogruppi per la trattazione di questioni di specifico interesse ad essi demandate.

La composizione e il numero dei componenti del Gruppo di lavoro e dei Sottogruppi sono determinati sulla base degli argomenti oggetto d'esame.

ARTICOLO 3 *(Compiti del Gruppo di lavoro)*

Il Gruppo di lavoro ha i seguenti compiti:

- a) dare attuazione al Protocollo di collaborazione;
- b) valutare lo stato e le prospettive della collaborazione e individuare le priorità;

- c) formulare proposte e progetti per promuovere l'attuazione di iniziative di comune interesse;
- d) esprimere pareri su questioni di reciproco interesse.

ARTICOLO 4 *(Collaborazione interregionale)*

Le Parti considerano la collaborazione interregionale elemento prioritario per la creazione delle condizioni di sviluppo dei rispettivi territori.

La collaborazione consiste nella promozione e nello scambio di informazioni ed esperienze comuni nei seguenti ambiti di interesse:

- a) attività produttive e distretti, con particolare riguardo all'artigianato, alle fiere e al commercio, alla Piccola e Media Impresa, ai settori legno, occhiali, catena del freddo, alla tecnologia dell'ambiente e all'energia rinnovabile, allo sviluppo bilaterale del mercato del lavoro, in particolare sviluppando cooperazioni tra imprese e l'ampliamento della rete per l'export tra le due Regioni;
- b) infrastrutture di trasporto e di comunicazione che colleghino il Veneto e la Carinzia, in particolare:
 - la costituzione di un Gruppo di lavoro misto che approfondisca le soluzioni per un collegamento infrastrutturale tra Veneto e Austria nel rispetto delle aspettative delle due Regioni;
 - la promozione presso i rispettivi organi statali del potenziamento dei collegamenti ferroviari, dei porti e degli aeroporti, nella prospettiva dei Corridoi europei V e Adriatico, attraverso l'asse internazionale Pontebbana (Asse Adriatico Baltico e Asse dei Tauri);
- c) agricoltura, compresa quella biologica, agriturismo, produzione animale, regole per la certificazione dei prodotti, valorizzazione di prodotti naturali montanari tipici e di qualità;

- d) tutela del territorio e sviluppo della montagna, foreste e utilizzo delle malghe, filiera del legno;
- e) protezione civile, con possibilità di iniziative congiunte mirate alla tutela della popolazione locale in previsione o nel caso di eventi dannosi di origine naturale o umana;
- f) turismo, compreso quello culturale, con azioni sinergiche verso una promozione comune rivolta a valorizzare l'area a livello internazionale, anche in collaborazione con altri Stati o Regioni, puntando su:
 - marketing territoriale;
 - pregi e potenzialità delle montagne;
 - attrattive dei laghi e del mare, delle città d'arte, dei castelli e dei centri storici;
 - attività sportive e per la salute;
 - cooperazioni tra gli aeroporti;
 - cooperazioni nell'ambito della cultura e dell'offerta enogastronomica;
- g) formazione, con particolare riguardo a:
 - apprendimento della lingua delle regioni contermini mediante scambio di insegnanti di madre lingua e di studenti;
 - approfondimento della conoscenza dei rispettivi sistemi amministrativi e sviluppo della collaborazione fra operatori del settore pubblico;
- h) cultura, promuovendo i contatti tra le istituzioni, gli enti e le associazioni delle due Regioni, nonché lo scambio di mostre, esposizioni e l'organizzazione di eventi in comune;
- i) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, favorendo i contatti tra le Università ed i Centri di ricerca;
- j) settore sociale e sanitario, con particolare riguardo a:

- confronto e studio di modelli sanitari d'eccellenza sia ospedalieri che territoriali;
 - programmi di formazione comune per medici e infermieri;
 - collaborazione nella progettazione europea di sanità pubblica e di ricerca;
 - sostegno al ruolo delle Regioni in Europa nel campo della salute, anche attraverso le collaborazioni offerte dal Network OMS *Regions for Health* (Regioni per la Salute);
- k) gemellaggi tra gli enti locali ed altre associazioni.

ARTICOLO 5 *(Iniziativa di livello europeo)*

Le Parti considerano essenziale la collaborazione per la promozione di iniziative comuni in ambito europeo.

A tal fine si impegnano:

- a) ad un utilizzo coordinato degli strumenti operativi e finanziari predisposti dall'Unione Europea, con particolare riguardo agli strumenti per la cooperazione territoriale;
- b) ad una reciproca informazione e ad un costante collegamento sia nei rapporti con gli Organi comunitari che nell'ambito degli organi rappresentativi delle Regioni in seno all'Unione Europea;
- c) ad operare per la prosecuzione e il potenziamento della collaborazione nella Comunità di Lavoro Alpe Adria, al fine di favorire il cammino comune delle sue componenti e la salvaguardia delle molteplici identità culturali entro l'Unione Europea;
- d) a valutare iniziative comuni nel settore della cooperazione decentrata allo sviluppo, nel rispetto della normativa statale, e a mettere a frutto le comuni esperienze e conoscenze sin qui maturate.

Le Parti guardano con favore e interesse alla proposta della Commissione Europea, presentata nella Terza Relazione sulla coesione economica e sociale (febbraio 2004) e relativa alla istituzione di “un nuovo strumento legale sotto forma di una struttura di cooperazione europea (autorità transfrontaliera regionale), allo scopo di permettere a Stati membri, Regioni e Autorità locali di confrontarsi - internamente ed esternamente ai programmi comunitari - con i tipici problemi legali e amministrativi che si incontrano durante la gestione di programmi e progetti transfrontalieri”.

Le Parti si impegnano a confrontarsi e a dialogare al fine di fruire dell’opportunità, quando sarà data concreta attuazione alla proposta di istituzione di tale nuovo strumento legale, di realizzare attività di cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale su temi importanti per lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio dell’Unione.

ARTICOLO 6

(Collaborazione nell’Area delle Alpi Orientali e dell’Alto Adriatico)

Le Parti si impegnano a promuovere, quando sarà entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Madrid, la collaborazione in un’area che comprenda le Regioni, i Lander e le Contee delle Alpi Orientali e dell’Alto Adriatico.

In tale ambito potranno essere assunte specifiche iniziative o progetti nei settori economico, sociale, culturale, ambientale, turistico, sportivo, o comunque di prioritario interesse comune, sulla base delle rispettive competenze.

Tali iniziative o progetti possono essere indirizzati anche verso aree esterne all’area considerata nel presente articolo.

ARTICOLO 7

(Paesi dell'Europa centro e sud orientale)

In relazione all'apertura dell'Unione Europea ai Paesi ed ai mercati dell'Europa centro e sud orientale, il Land della Carinzia e la Regione del Veneto si impegnano, pur conservando la rispettiva autonomia, a promuovere iniziative volte a favorire incontri con le rappresentanze istituzionali, nonché la collaborazione con gli operatori economici di quei Paesi, nel rispetto della normativa statale.

ARTICOLO 8

(Iniziative di valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale)

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, tutela e valorizza il patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona.

Possono essere destinatari di interventi finanziari gli enti locali, le associazioni e gli organismi culturali senza fine di lucro che promuovono iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale, di divulgazione culturale e di spettacolo per le finalità di cui al presente articolo.

Il Land della Carinzia favorisce e sostiene l'attività di associazioni e organismi culturali che abbiano come scopo quello di valorizzare e divulgare la lingua e la cultura italiana e delle Comunità locali del Veneto.

ARTICOLO 9

(Conformità con la legislazione statale)

Tutte le forme di collaborazione tra le Parti derivanti dall'applicazione del presente Protocollo saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 10
(Integrazione del Protocollo)

Il presente Protocollo potrà essere integrato da successivi allegati, predisposti e approvati secondo la vigente normativa statale, qualora le Parti intendano regolare ulteriori aspetti relativi alle materie di specifico interesse.

ARTICOLO 11
(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma e avrà la durata di cinque anni.

Il Protocollo, redatto in quattro originali, due nella lingua italiana e due nella lingua tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, viene firmato a Klagenfurt, il 22 luglio 2004.

IL PRESIDENTE
del Land della Carinzia

Jörg Haider

IL PRESIDENTE
della Regione del Veneto

Giancarlo Galan